

Comune di pozza di fassa

provincia di trento



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PARETE ATTREZZATA PER ARRAMPICATA DELLA SCUOLA MEDIA DI POZZA DI FASSA

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27 novembre 2006

Il Segretario Supplente
F.to Sartori Dr. Enrico

Il Sindaco
F.to Cloch Alessandra

CAPO I UTILIZZO PALESTRA

ARTICOLO 1

Il Comune di Pozza di Fassa, in ossequio alle disposizioni dettate dalla L.P. 7 Agosto 1978 n. 27, consente l'utilizzazione della palestra della Scuola Media di Pozza di Fassa e della palestra presso la ex Scuola Elementare di Pera di Fassa, delle attrezzature sportive e dei servizi igienici relativi, sotto la stretta osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 2

L'Amministrazione comunale consente l'utilizzo della palestra della Scuola Media di Pozza di Fassa e con i relativi accessori di cui all'articolo 1 unicamente al di fuori dell'orario scolastico, mentre l'utilizzo della palestra presso la ex Scuola Elementare di Pera di Fassa non è vincolata da alcun orario scolastico. Entrambe le palestre vengono concesse in uso per le attività ginnico sportive promosse dalle persone fisiche, Associazioni o Enti operanti nella Valle di Fassa per l'effettuazione delle attività sportive, formative, ricreative e amatoriali compatibili con la struttura dell'impianto.

L'utilizzo delle palestre è consentito in relazione al servizio sociale e promozionale svolto nei confronti delle attività sportive e in via prioritaria per iniziative di origine scolastica o parascolastica.

Tuttavia, per manifestazioni o iniziative che rivestono un particolare e preminente interesse sportivo, culturale o sociale, il Sindaco o l'Assessore competente, previo il parere favorevole del Dirigente scolastico, possono derogare alle disposizioni dei primi due commi, concedendo l'uso dei locali delle palestre. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente fisserà eventualmente le particolari modalità e limitazioni che gli utilizzatori dovranno rispettare.

ARTICOLO 3

Le richieste di utilizzo stagionale delle palestre devono pervenire almeno 20 giorni prima della data prevista per l'utilizzo e devono essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

La richiesta di utilizzo temporaneo deve essere presentata di norma almeno 10 giorni prima della data prevista per l'utilizzo e deve essere compilata sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Le richieste di utilizzo possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle palestre.

ARTICOLO 4

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle palestre dovrà essere presentata al Comune una richiesta in carta libera ed in duplice copia compilata sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale recante:

- a) la denominazione dell'Associazione o Ente, l'indirizzo della sede principale, il codice fiscale, nonché gli estremi anagrafici del legale rappresentante dell'Associazione o Ente che sottoscrive la richiesta, ovvero, nel caso in cui il richiedente sia persona fisica, purché maggiorenne, gli estremi anagrafici di quest'ultimo;
- b) la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che nell'uso dei locali, delle attrezzature e degli impianti possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e il Comune proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- c) l'indicazione dei giorni e della durata oraria d'uso delle strutture richieste ed indicazione, altresì, delle fasce d'orario desiderate;
- d) la descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso;
- e) il nominativo della persona responsabile delle attività da svolgersi nella palestra con l'assicurazione della sua continua presenza per tutto il tempo di permanenza degli utenti;
- f) la dichiarazione sottoscritta con la quale la persona richiedente o il legale rappresentante dell'Associazione o Ente richiedente attesta che tutte le persone ammesse all'utilizzo della palestra sono di sana costituzione fisica ed idonee all'attività sportiva per la quale viene richiesto l'utilizzo della palestra stessa e che per dette persone esiste apposita ed adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni esonerando sotto tale profilo la competente autorità scolastica ed il Comune proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità;
- g) dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività organizzate.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta ricevuta della Tesoreria comunale attestante l'avvenuto versamento di una cauzione di Euro 260,00 (duecentosessanta/00); detta cauzione sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T..

ARTICOLO 5

Nell'utilizzo della struttura concessa debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) per l'accesso al locale palestra è prescritto l'uso delle scarpe con suola bianca perfettamente pulite;
- b) uso corretto delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale;
- c) segnalazione immediata al responsabile della struttura di eventuali danni riscontrati o provocati e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio;

- d) occupazione strettamente limitata agli spazi e ai locali concessi;
- e) rispetto delle norme di convivenza civile;
- f) rigoroso rispetto degli orari fissati per l'uso delle strutture e dei locali accessori;
- g) comunicazione, almeno 24 ore prima ogni qualvolta si verifichi, del previsto mancato utilizzo della struttura.

I responsabili della struttura concessa sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale di Pozza di Fassa l'inosservanza delle norme di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6

Nel caso di più richieste d'uso contemporaneo di una palestra, e nel rispetto della priorità di cui all'articolo 2, la concessione è rilasciata avendo riguardo:

- a) al comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;
- b) al fatto che il richiedente abbia la sede o la residenza nel Comune di Pozza di Fassa;
- c) al seguente ordine di priorità delle attività:
 - 1. attività per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;
 - 2. attività senza fini di lucro;
 - 3. attività con il maggior numero di partecipanti.

ARTICOLO 7

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

In tal caso il Comune procede, secondo l'esigenza, alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso di quanto corrisposto, limitatamente alle ore non utilizzate.

ARTICOLO 8

Le Associazioni, gli Enti o le persone fisiche autorizzati ad utilizzare, al di fuori dell'orario scolastico, le palestre con i relativi accessori sono tenuti al rimborso di una quota spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia della palestra e manutenzione dei relativi impianti ed attrezzature.

La suddetta quota forfetaria viene analiticamente indicata nelle tabelle allegate ed è determinata tenendo conto del costo medio di gestione delle strutture di cui trattasi.

Tale quota deve essere versata presso la Tesoreria comunale prima del rilascio della concessione in uso della palestra.

Per le utenze stagionali deve essere versata, prima del rilascio della concessione in uso, una quota pari al 50% del totale; il saldo deve essere versato entro 10 giorni dal termine finale d'utilizzo stabilito nella relativa concessione in uso.

Per manifestazioni o iniziative che rivestono un particolare e preminente interesse sportivo, culturale o sociale, il Sindaco o l'Assessore competente possono esonerare il richiedente dal suddetto rimborso spese, o fissarlo in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle allegate.

ARTICOLO 9

Il mancato pagamento entro i termini indicati e la omessa presentazione al personale addetto alla sorveglianza delle ricevute dell'avvenuto versamento, costituisce obbligo per il personale stesso a non concedere l'utilizzo della palestra e relative attrezzature.

ARTICOLO 10

La morosità nel pagamento del saldo delle quote dovute comporta il rifiuto di ulteriori richieste d'uso.

ARTICOLO 11

La trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento ed in particolare l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comporta per i concessionari la revoca della concessione.

ARTICOLO 12

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non darà diritto ad alcun rimborso, salvo comunicazione di disdetta comunicata con almeno 15 giorni di anticipo.

ARTICOLO 13

Il concessionario ha invece diritto al rimborso qualora sia l'Amministrazione comunale a sospendere l'uso dell'impianto per impraticabilità.

ARTICOLO 14

Il concessionario che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà svolgere le attività programmate e autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

ARTICOLO 15

Il richiedente è tenuto al risarcimento immediato dei danni arrecati alle attrezzature, agli impianti e ai servizi delle palestre.

Ogni concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento immediato dei danni causati; è fatta salva in ogni caso l'azione civile di risarcimento.

ARTICOLO 16

L'Amministrazione comunale e il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti delle palestre.

Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ARTICOLO 17

Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, e pertanto anche in caso di rilascio della concessione, non viene consentito l'ingresso all'impianto agli atleti e/o iscritti alle Associazioni o enti non accompagnati dal responsabile delle attività da svolgersi di cui all'art. 4 lett. f).

ARTICOLO 18

Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario ed è altresì responsabile delle attrezzature, arredi, servizi.

ARTICOLO 19

L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi.

ARTICOLO 20

Non è consentita l'introduzione nelle palestre e nei servizi annessi di animali di qualsiasi specie.

ARTICOLO 21

Al fine di evitare discussioni con il personale di servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al competente ufficio comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLA PARETE ATTREZZATA PER ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI POZZA DI FASSA

ARTICOLO 22

La parete attrezzata per arrampicata, collocata nella palestra comunale presso le Scuole Medie di Pozza di Fassa, è di esclusiva proprietà del Comune di Pozza di Fassa.

ARTICOLO 23

Trattandosi di una struttura specialistica, essa può essere utilizzata solamente in presenza di personale qualificato per la pratica dell'arrampicata (es: guide alpine, membri del soccorso alpino, insegnanti presso scuole alpine militari).

ARTICOLO 24

Per utilizzare la struttura di arrampicata è necessaria la previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore competente. Pertanto gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta libera ed in duplice copia, specificando i giorni e le ore in cui si intende utilizzare la struttura, il nominativo della persona qualificata di cui all'art. 25, nonché il nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare alla struttura.

La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da apposita dichiarazione sottoscritta dalla persona che si assume la responsabilità civile per danni alla struttura con la quale la stessa attesta che tutti gli ammessi all'utilizzo della parete attrezzata per arrampicata sono di sana costituzione fisica ed idonee all'attività sportiva per la quale viene richiesto l'utilizzo della parete stessa e che per dette persone esiste apposita ed adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni esonerando sotto tale profilo la competente autorità scolastica ed il Comune proprietario, da ogni e qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 25

L'autorizzazione di cui all'art. 26 dovrà essere richiesta con le modalità ivi descritte anche dalla Scuola Media di Pozza di Fassa, qualora intenda utilizzare la parete attrezzata durante le ore di educazione fisica, con esenzione dal versamento della cauzione e dal pagamento della tariffa di cui all'articolo 29, salvo comunque il risarcimento per eventuali danni arrecati alla struttura ed il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 26

L'autorizzazione di cui all'art. 26 dovrà essere richiesta con le modalità ivi descritte anche dall'Istituto d'Arte "Prof. G. Soraperra" di Pozza di Fassa, qualora intenda utilizzare la parete attrezzata durante le ore di educazione fisica, con esenzione dal versamento della cauzione e con pagamento della tariffa di cui all'art. 29, salvo comunque il risarcimento per eventuali danni arrecati alla struttura ed il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 27

Il Sindaco o l'Assessore competente, provvederà al rilascio agli interessati dell'autorizzazione richiesta.

La quota di utilizzo della struttura è indicata nella tabella allegata. Tale quota deve essere versata presso la Tesoreria comunale prima del rilascio dell'autorizzazione.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta ricevuta della Tesoreria comunale attestante l'avvenuto versamento di una cauzione di Euro 260,00 (duecentosessanta/00); detta cauzione sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T..

ARTICOLO 28

Gli utenti devono mantenere la struttura integra ed in ordine.

Devono verificare prima di ogni utilizzazione e segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale l'esistenza di eventuali danni arrecati alla struttura.

Il costo di riparazione o sostituzione di parti danneggiate, verrà altrimenti addebitato agli utenti che per ultimi abbiano utilizzato la struttura.

ARTICOLO 29

E' assolutamente vietato calzare scarpe per arrampicata al di fuori dell'area di utilizzo della struttura stessa, appositamente segnata.

ARTICOLO 30

L'Amministrazione comunale revoca immediatamente l'autorizzazione all'uso della parete attrezzata per arrampicata, qualora vengano trasgredite le prescrizioni indicate nel presente regolamento.

ARTICOLO 31

Poiché la struttura per arrampicata è ubicata all'interno di una palestra inserita in un edificio scolastico, l'utilizzo è sempre e comunque subordinato alle esigenze didattiche.

ARTICOLO 32

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali incidenti che possano verificarsi durante l'attività di arrampicata.

ARTICOLO 33

L'accesso alla struttura sarà garantito dai custodi dell'edificio scolastico solamente agli utenti autorizzati.

ARTICOLO 34

Per manifestazioni o iniziative che rivestono un particolare e preminente interesse sportivo, culturale o sociale, il Sindaco o l'Assessore competente possono esonerare il richiedente dal suddetto rimborso spese, o fissarlo in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle allegate.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso delle palestre e relativi impianti a mezzo dei propri incaricati. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

I predetti incaricati, muniti di documento di riconoscimento, hanno libero accesso alle palestre. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

ARTICOLO 36

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ma ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario e opportuno.

ARTICOLO 37

Gli utilizzatori delle palestre e relativi impianti ed attrezzature non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente regolamento.

ARTICOLO 38

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente ed in particolare a quanto dettato dalla L. P. 7 Agosto 1978 n. 27 e ss.mm..